

AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COSTI DEI CONCILIATORI
DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI ISCRITTE AL CNCU
PROGETTO PCS2

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 novembre 1995, n. 270, Supplemento Ordinario n. 136;
- l’art. 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i., recante “*Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 maggio 2005, n. 111-Supplemento Ordinario n. 91;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005, n. 235 - Supplemento Ordinario n. 162 ;
- il Decreto 2 marzo 2006 del Ministero delle Attività Produttive;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 dicembre 2007, n. 300, Supplemento Ordinario n. 285;
- il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, istitutivo della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 aprile 2009, GOP 15/09;
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2009, GOP 44/09 (di seguito: delibera GOP 44/09);
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 dicembre 2009 (di seguito: DM 23 dicembre 2009), concernente l’approvazione dei progetti a vantaggio dei consumatori, derivanti dalle sanzioni irrogate dall’Autorità;
- i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) del 30 dicembre 2009 e del 31 dicembre 2009 a firma del Direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, con i quali sono state impegnate a favore della Cassa le somme complessive di € 810.913,00 ed € 70.327,00;
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2010, GOP 7/10 (di seguito: delibera GOP 7/10) recante gli indirizzi alla Cassa per la definizione dei bandi inerenti i progetti per la diffusione della conciliazione stragiudiziale;

- la deliberazione dell'Autorità di approvazione della proposta di "avviso erogazione contributo ai costi dei conciliatori delle associazioni dei consumatori iscritte al CNCU – progetto PCS2", trasmessa alla Cassa con comunicazione del...prot. AEEG ..

Considerato che:

- l'Autorità con delibera GOP 44/09 ha proposto al MSE di stanziare per la realizzazione dei progetti per la diffusione della conciliazione stragiudiziale (PCS1 e PCS2), nel biennio 2010-2011, un importo pari ad € 890.000,00, incluso il contributo per lo svolgimento dell'attività di gestione a favore della Cassa nella misura massima del 3% dei fondi ad essa trasferiti e comunque in misura non superiore a 80.000,00 €
- l'importo di cui al precedente alinea è da ripartirsi in € 500.000,00 (di cui € 15.000,00 per le attività di gestione) per il progetto PCS1, ed €390.000,00 (di cui €11.700,00 per le attività di gestione) per il progetto PCS2 oggetto del presente avviso;
- sono stati impegnati dal MSE a favore della Cassa fondi per un importo complessivo pari ad € 881.240,00 per la realizzazione dei progetti di cui al precedente alinea;
- con delibera GOP 7/10, l'Autorità ha stabilito di coprire con risorse proprie la differenza fra le somme previste dai Progetti (PCS1 + PCS2, pari ad € 890.000,00) e gli impegni di spesa assunti dal MSE nei confronti di Cassa (pari ad € 881.240,00) per un importo pari ad € 8.760,00, ove nelle more non siano stanziati ulteriori risorse da parte del MSE;
- il finanziamento effettivo destinato ai progetti di cui al presente avviso sarà pari ad € 378.300,00.

Articolo 1

Definizioni

- **Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU:** Associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- **Autorità per l'energia elettrica e il gas:** Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas;
- **Cassa conguaglio per il settore elettrico:** l'organismo di gestione degli oneri generali afferenti al sistema energetico vigilato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- **Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti(di seguito CNCU):** Organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale, istituito con la legge 30 luglio 1998, n. 281, confluita nel Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005), con sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico e presieduto dal Ministro o da un suo delegato;
- **Firma digitale:** particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro,

che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifeste e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (definizione contenuta nel D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);

- **PCS2:** progetto relativo al contributo ai costi connessi al lavoro svolto dai conciliatori delle Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU;
- **Posta elettronica certificata (PEC):** ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici (definizione contenuta nel D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68);
- **Procedura di conciliazione conclusa:** la procedura conciliativa s'intenderà conclusa positivamente in presenza di un verbale sottoscritto dalle parti in data certa (tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2011);
- **Protocollo di intesa:** accordo procedurale stipulato tra imprese o Associazioni rappresentative di imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica o gas a clienti finali, e Associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti;
- **Regolamento di conciliazione:** disciplina puntuale della procedura di conciliazione da applicarsi nell'ambito di un Protocollo d'intesa in caso di controversie tra i soggetti firmatari.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente avviso stabilisce i criteri per l'assegnazione, da parte della Cassa, di un contributo forfetario alle spese sostenute dal personale individuato dalle Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU, per ogni procedura di conciliazione conclusa positivamente ed attestata dal relativo verbale, nel biennio 2010-2011. Tali procedure devono essere definite nell'ambito di Protocolli di intesa stipulati tra imprese o Associazioni rappresentative di imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica o gas a clienti finali, e Associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte al CNCU di cui all'articolo 137 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Protocolli di intesa).
2. Le attività di cui al comma 1, concluse tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2011, sono rivolte esclusivamente al personale individuato dalle Associazioni di consumatori iscritte al CNCU che abbia condotto a buon fine le procedure conciliative.
3. In riferimento al biennio 2010-2011, la somma massima complessiva destinata all'erogazione dei contributi di cui al comma 1, è pari ad euro 378.300,00.

Articolo 3

Richiesta di erogazione del contributo

1. La richiesta di erogazione del contributo di cui all'articolo 2 deve essere presentata da singole Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU.
2. La richiesta dovrà essere presentata secondo le modalità indicate al successivo articolo 4, e dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a. denominazione e recapiti del soggetto richiedente, nominativo e recapiti del rappresentante legale dall'Associazione;
 - b. copia del Protocollo d'intesa e del relativo Regolamento, se non precedentemente trasmesso al fine di ottenere il contributo oggetto del presente bando per altre conciliazioni concluse;
 - c. copia del verbale di conciliazione, validato dalle parti, condotta mediante sportello fisico, o copia del verbale di conciliazione stipulato mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) e sottoscritto con la firma digitale da tutte le parti coinvolte.
3. I soggetti beneficiari dovranno, inoltre, presentare autocertificazione attestante che per il progetto presentato, ai sensi del presente avviso, non sono stati richiesti, né ottenuti, contributi finanziari da parte di soggetti pubblici o privati, ovvero copia della documentazione relativa alla richiesta o allo stanziamento di contributi da parte di soggetti pubblici o privati.
4. I soggetti beneficiari dovranno, inoltre, sottoscrivere una dichiarazione che attesti che non siano mai stati ottenuti fondi di provenienza MSE o Camere di Commercio per le conciliazioni in oggetto, né che verranno richieste in futuro.

Articolo 4

Modalità per la presentazione delle richieste

1. Le richieste di ammissione al contributo di cui all'articolo 2, presentate dal legale rappresentante dell'Associazione e complete di tutti gli allegati (fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lett. b), dovranno riguardare le conciliazioni (tradizionali e on line) concluse positivamente nel trimestre precedente, e dovranno pervenire entro il decimo giorno del mese successivo (*ad es. entro il 10 aprile potranno essere inviati i verbali relativi alle conciliazioni concluse tra il 1° gennaio e il 31 marzo c.a.; entro il 10 luglio dovranno essere inviati i verbali delle conciliazioni concluse tra il 1° aprile e il 30 giugno c.a., etc.*) a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, via Cesare Beccaria 94/96, 00196 Roma.
2. Le domande potranno essere consegnate al medesimo indirizzo anche *brevi manu* in busta chiusa, con l'indicazione del mittente.
3. Tutte le domande pervenute dopo la scadenza sopra riportata saranno liquidate nel trimestre successivo.

Articolo 5
Spese ammissibili

5. Le spese ammissibili sono individuate da un contributo forfetario alle spese sostenute dal personale delle Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU pari a:
- a) euro 100 per procedure di valore compreso tra euro 0 e 5.000 e condotte mediante sportello fisico;
 - b) euro 150 per procedure di valore superiore ai 5.000 euro e condotte mediante sportello fisico;
 - c) euro 30 per procedure di valore compreso tra euro 0 e 5.000 e condotte mediante strumenti on-line;
 - d) euro 45 per procedure di valore superiore ai 5.000 euro e condotte mediante strumenti on-line.

Articolo 6
Ammissione al contributo

1. L'ammissione al finanziamento è riservata alle conciliazioni concluse tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2011.
2. L'erogazione del contributo avverrà in base all'ordine di presentazione della documentazione, e fino ad esaurimento dei fondi di cui all'articolo 2, comma 3, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione indicata all'articolo 3, comma 2.